

Statuto

Articolo 1

E' corrente tra i lavoratori dipendenti della Lucchini e della Dalmine, la Cassa Mutua Integrativa (C.M.I.), con sede in Piombino, via Pascoli 2, con lo scopo di integrare l'assistenza concessa dal Servizio Sanitario Nazionale prevista dalla legge e dai contratti di lavoro, collaborando al comune fine della tutela preventiva della salute dei soci e degli assistiti.

L'ente è un'associazione di fatto non riconosciuta (ex articolo 36 del Codice Civile); non persegue né perseguirà mai scopi commerciali né di lucro, prefiggendosi esclusivamente di raggiungere le finalità di interesse dei propri associati, al cui scopo è stata costituita ed in osservanza dei dettami del Decreto Legislativo 4 Novembre 1997, numero 460 (quattrocentosessanta).

Articolo 2

Tutti i beni mobili ed immobili, nonché le disponibilità finanziarie, costituiscono il patrimonio sociale, unico ed indivisibile.

In caso di scioglimento dell'Ente il patrimonio sociale, sarà devoluto ad associazione o ente pubblico con finalità identiche.

E' fatto obbligo all'ente di tenere un rendiconto annuale di gestione.

La differenza di gestione, negativa o positiva, va ad incrementare, o diminuire, la massa di garanzia che costituisce il fondo di riserva dell'associazione, fermo restando che gli associati non possono, in alcun modo, accedere alla ripartizione di tale fondo.

L'ente opera e d opererà, anche ai fini fiscali, nel pieno rispetto ed attuazione delle norme di cui all'articolo 5 (cinque), comma A e stesso articolo, comma F e seguenti del citato Decreto Legislativo 460/97, nonché nel rispetto di tutte le altre norme fiscali vigenti sulla tassazione dei redditi, provvedendo se necessario, a mantenere contabilità separata per diversa attività anche se contemplata nei termini statuari.

Articolo 3

Possono far parte della Cassa Mutua Integrativa:

- i lavoratori operai ed impiegati dipendenti delle società Lucchini e Dalmine, nonché i dipendenti di quelle ditte o enti che siano impegnati in modo permanente o collaterale nei processi produttivi delle suddette società.

Le domande di associazione dovranno essere presentate alla C.M.I. entro due anni dalla assunzione personale o dall'accettazione associativa della ditta di appartenenza.

Sulle domande di associazione di coloro che abbiano superato il periodo sopra prescritto, delibera il consiglio di amministrazione respingendo o differendo la data di inizio assistenza.

Sulle domande di riassociazione di dipendenti che siano in precedenza receduti dalla C.M.I. per dimissioni (ex dimissionari) delibera il consiglio di amministrazione respingendo o disponendo riscatti convenzionali per periodi anteriori o posteriori alla domanda.

Articolo 4

Hanno diritto all'assistenza della C.M.I., nelle forme e nei modi prescritti dal Regolamento:

- In forma prioritaria:
- **A) Il socio:**
- che mantiene tale qualifica, nonché il diritto di riconoscimento alle erogazioni di prestazione solo in virtù del pagamento della quota sociale: in caso di cessazione di tale versamento, decade dalla propria qualifica, non potendo in alcun modo accampare pretese né sulle prestazioni, né sul patrimonio dell'ente.
- In caso di malattia, con il superamento del periodo di paga contrattualmente previsto, il socio ha diritto ad una parziale indennità giornaliera ad integrazione del mancato guadagno. Le modalità di tale indennità sono stabilite nel regolamento.
- **B) Il socio pensionato:**
- decade dalla qualifica di socio colui che abbia risolto con l'azienda di appartenenza il proprio rapporto di lavoro per dimissioni dovute a:
 - Invalidità
 - Pre pensionamento
 - Messa in mobilità sino al diritto pensionistico (in questo caso viene considerato sino al raggiungimento della pensione, socio attivo in sospensione, tenuto al pagamento di una quota convenzionale stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione).
 - Pensionamento

In ogni caso, per assurgere alla qualifica di soci pensionati, si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Si deve risultare soci entro due anni dalla propria assunzione alla ditta di appartenenza
- Si deve aver maturato almeno venti anni di anzianità associativa alla C.M.I.

Quando manchino, per causa di forza maggiore, i requisiti sopra descritti, sul riconoscimento decide il consiglio di amministrazione, anche predisponendo riscatti convenzionali risultanti da apposita specifica delibera.

Non è comunque consentito, in alcun caso, il riscatto del socio che, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, risulti essere dimissionario della C.M.I.

Il socio pensionato mantiene la sua qualifica solo in virtù del pagamento della quota sociale, che deve essere continuativo e consecutivo.

E' consentito un ritardo massimo, da parte del socio pensionato, di 15 (quindici) mesi dall'ultimo versamento, che passano a 30 (trenta) nel momento del passaggio da socio a socio pensionato purchè regolarizzi i pagamenti arretrati, ove tale ritardo sia superiore, sarà considerato decaduto il suo diritto al riconoscimento della qualifica.

Norma transitoria

Detta norma rimane in vigore fino al 31/12/2005 e permette ai soci che hanno conseguito pensione dal 01/09/1999 di reinscrivere come soci pensionati alla C.M.I. purchè in regola con le altre norme statutarie e previo pagamento degli anni arretrati.

Con la perdita del diritto di riconoscimento, il socio pensionato non può più accampare pretese né sulle prestazioni, né sul patrimonio dell'ente.

- **C) Il coniuge del socio defunto o del socio pensionato:**
- Assurgendo esso stesso alla qualifica di titolare del socio pensionato purchè permanga lo stato di vedovanza.
- Restano ferme tutte le altre modalità di riconoscimento e di diritto previste per il socio pensionato.
- **D) L'orfano del socio o socio pensionato:**

- Assurgendo esso stesso alla qualifica di titolare socio pensionato purchè sia in diritto reddituale di detrazione fiscale con redditi diversi dalla pensione di reversibilità.
- Restano ferme tutte le altre modalità di riconoscimento di diritto previste per il socio pensionato.
- In forma derivata:
- I familiari del socio e socio pensionato nelle seguenti classificazioni e stato di fatto:
- 1) – il coniuge del socio o socio pensionato:
- purchè il socio o socio pensionato sia in diritto di detrazioni fiscali o purchè presti attività retribuita per un importo imponibile non superiore ad un massimale stabilito annualmente dal consiglio d'amministrazione.
- E' equiparato al coniuge, e solo in sostituzione di questi, il/la convivente, purchè la convivenza, risultante da atto comunale o notorio.
- Nel caso che il/la convivente sia titolare di reddito, vale quanto stabilito per il coniuge.
- I coniugi o conviventi, dediti ad attività retribuita con redditi superiore al massimale sopra menzionato, hanno comunque diritto alla sola assistenza diretta presso gli ambulatori della C.M.I.
- **2) – il figlio legittimo, naturale riconosciuto, legalmente adottato del socio o socio pensionato purchè di età inferiore ai 26 (ventisei) anni compiuti, purchè il socio o socio pensionato sia in diritto di detrazioni fiscali e non presti opera retribuita.**
- **Ove il figlio presti opera retribuita potrà comunque fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori della C.M.I., purchè sia accertata la presenza nello stato di famiglia del socio.**
- **oltre i 26 anni permane il diritto all'assistenza diretta presso gli ambulatori della C.M.I., purchè sia accertata la presenza nello stato di famiglia del socio.**
- **Sono esclusi dal limite temporale sopracitato i figli con handicap la cui posizione dovrà comunque essere ratificata da atto del consiglio d'amministrazione.**
- **Sono esclusi da qualsiasi forma d'assistenza i figli che fruiscono di altra assistenza integrativa o che lavorino presso le ditte associate alla C.M.I.**
- 3) – Il genitore/ri del socio o socio pensionato:
- con diritto alla sola assistenza ambulatoriale diretta presso la C.M.I.
- Sono esclusi da qualsiasi forma d'assistenza i genitori che fruiscono di altra assistenza integrativa.
- 4) - fratello/sorella del socio o socio pensionato:
- purchè il socio o socio pensionato, sia in diritto di godimento di detrazioni fiscali e non prestino attività retribuita.
- Ove il fratello/sorella presti opera retribuita, per un importo comunque inferiore a quello che dà diritto alle detrazioni fiscali, potrà fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori della C.M.I.
- Il consiglio direttivo si riserva comunque la facoltà di decidere, per ogni singolo caso, la documentazione necessaria per l'acquisizione del diritto assistenziale.
- 5) – il nipote del socio o socio pensionato;
- purchè il socio o socio pensionato sia in diritto di godimento di detrazioni fiscali e non prestino attività retribuita.
- Ove il nipote presti opera retribuita, per un importo comunque inferiore a quello che dà diritto alle detrazioni fiscali, potrà fruire delle prestazioni dirette presso gli ambulatori della C.M.I.

Il Consiglio Direttivo si riserva comunque la facoltà di decidere, per ogni singolo caso, la documentazione necessaria per l'acquisizione del diritto assistenziale.

Articolo 5

Ai fini dell'assistenza da parte della C.M.I., si considerano assistibili anche le casistiche assistenziali provenienti da infortuni accidentali, escludendo le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro per conto terzi il cui rischio dovrebbe essere coperto per legge da assicurazione.

Articolo 6

Le modalità di assistenza, diretta ed integrativa, sono stabilite da un apposito regolamento, la cui gestione, sulla base di apposite delibere e norme regolamentari, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Può essere sospesa l'assistenza al socio e suo carico familiare assistito il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per valido motivo.

Il Consiglio di Amministrazione, ove sia dimostrato stato di dolo o frode nei confronti della C.M.I. può sospendere al socio, o socio pensionato responsabile e al suo nucleo familiare assistito, le prestazioni, dandone immediata e motivata notizia all'interessato.

Articolo 8

Ai familiari del socio deceduto iscritti ed in diritto nel suo nucleo familiare assistito, e, se minori, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria, sarà solidamente corrisposta un'indennità la cui misura è stabilita nel regolamento.

Stesso trattamento, ma con diverse indennità per diversa incidenza statistica, spetta al socio pensionato.

Se il socio, o socio pensionato, defunto, non ha nucleo familiare in diritto di assistenza, il sussidio d'indennità spetta ai congiunti o parenti che sosterranno le spese funerarie.

Articolo 9

In situazioni di gestione eccezionale, ed in casi di comprovata forza maggiore, il consiglio d'amministrazione può disporre la riduzione e/o sospensione di una singola prestazione, di un tipo, (diretta o integrativa) o di tutta l'assistenza.

Articolo 10

Il consiglio di amministrazione nomina il Medico Fiduciario della C.M.I che assolve le funzioni di Consulente Medico e Direttore Sanitario della C.M.I., risultando responsabile della tenuta degli ambulatori della C.M.I. e verificando lo stato effettivo di morbilità di tutti gli iscritti e loro nucleo familiare assistito con le visite ed i controlli, anche demandati, ritenuti più opportuni.

Articolo 11

La C.M.I. si riserva di accertare d'ufficio lo stato di salute dei propri iscritti e del loro nucleo familiare assistito; per tutte le assistenze previste, gli iscritti e gli assistiti dovranno documentare le richieste con idonee certificazioni mediche previste dal regolamento

Articolo 12

Ai fondi necessari al funzionamento della C.M.I. si provvede:

- A) – mediante un contributo a carico del socio fissato nella misura dello 0,65% (zero virgola sessantacinque per cento) dell'imponibile IRPEF calcolata sulla retribuzione erogata dall'azienda dalla quale dipende.
- B) – con un contributo dello 0,25% (zero virgola venticinque per cento) a carico della società cui i soci appartengono, da calcolarsi sul globale imponibile IRPEF delle retribuzioni corrisposte ai soci dipendenti.
- C) – mediante un contributo fissato nella misura dello 0,65 (zero virgola sessantacinque per cento) a carico del socio pensionato da calcolarsi sull'imponibile IRPEF del reddito da pensione risultante dal modello ObisM relativo all'anno in corso di pagamento rilasciato dall'INPS.
- D) – mediante eventuale partecipazione, se necessario, degli assistiti alle spese dell'assistenza diretta.
- E) – mediante ottimizzazione della gestione delle disponibilità finanziarie, ottenuta anche attraverso l'acquisizione di titoli a breve scadenza, allo scopo di realizzare la più alta maggiorazione di interesse sui capitali possibile.
- F) – mediante elargizioni, donazioni, fatte da enti o persone.

Quando trattasi di accettazione di associazione di nuove ditte o enti, il consiglio di amministrazione può predisporre una "una tantum" di riscatto convenzionale.

In caso di mancata partecipazione diretta alla contribuzione sociale della ditta nuova associata, il consiglio direttivo si riserva la facoltà di stabilire la percentuale contributiva a carico del lavoratore dipendente.

Per i soci in sospensiva (mobilità) il consiglio delibera la quota convenzionale mensile a carico del socio, determinandola annualmente.

Il consiglio d'amministrazione ha la facoltà, nel caso che la situazione economica lo richieda con urgenza, di variare immediatamente la quota di contribuzione a carico dei soci, indicando però la relativa assemblea di ratifica nei tempi più rapidi possibili.

Le aziende di appartenenza operano d'ufficio le trattenute per le quote sociali ai soci dipendenti, provvedendo a versarle unitamente al contributo posto a loro carico su specifico conto corrente bancario.

I soci pensionati e i soci in mobilità, debbono versare direttamente il proprio contributo presso gli uffici della sede della C.M.I., potendo scegliere, secondo le proprie esigenze, periodi contributivi diversificati (tre, sei o dodici mesi).

Articolo 13

La C.M.I. è retta da un consiglio direttivo composto da tredici membri soci, di cui quattro designati dalla Direzione della società Lucchini S.p.a. ed uno designato dalla Direzione della società Dalmine S.p.a.; gli altri otto direttamente dai soci.

Il limite di età richiesto per la eleggibilità non può essere inferiore a 18 (diciotto) anni.

Le aziende possono avvalersi della facoltà di non designare i propri rappresentanti: nel tal caso verranno sostituiti nel modo previsto per i membri del consiglio eletto dai soci.

Le cariche in seno al consiglio sono le seguenti:

- Un presidente
- Due Vicepresidenti

- Un segretario
- Nove consiglieri

Il presidente ed un vice presidente vengono eletti dai membri del consiglio rappresentanti i soci, nella persona di due membri stessi.

Un vicepresidente viene nominato dalle aziende nella persona di uno dei suoi consiglieri.

La scelta del consigliere designato come segretario è di esclusiva spettanza del presidente.

Qualora un membro del consiglio venga colpito da una condanna giudiziaria o da una grave punizione disciplinare dell'azienda di appartenenza in modo tale che sia pregiudicata la di lui moralità, sarà immediatamente sostituito, salvo il caso che rassegni egli stesso le proprie dimissioni.

Giudicherà l'azienda se trattasi di un suo rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione eletti dai soci se trattasi di un rappresentante di questi.

Articolo 14

Il presidente rappresenta la C.M.I. di fronte a terzi, sta per essa in giudizio e ne ha la firma sociale.

Il presidente (o, in sua sostituzione, un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione e scelto tra quelli nominati dai lavoratori) ed il vicepresidente rappresentante le aziende (o, in sua sostituzione un consigliere a ciò delegato dal consiglio di amministrazione e scelto tra quelli designati dalle aziende) firmano congiuntamente tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro che non siano di cadenza giornaliera.

In caso le aziende si siano avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13 (tredici) (rinuncia alla designazione dei propri rappresentanti), la firma dei documenti contabili viene effettuata, in sostituzione del vicepresidente rappresentante le aziende da un vicepresidente scelto tra i membri del consiglio eletto.

Il vicepresidente rappresentante i soci sostituisce il presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo.

Articolo 15

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; alla sostituzione di un componente del consiglio durante il quadriennio provvedono le aziende se si tratta di un loro rappresentante, se si tratta di un rappresentante eletto dai soci, si provvede mediante chiamata del primo non eletto alle ultime elezioni svolte.

Se la sostituzione concerne il presidente od il segretario, il nuovo consiglio, operate le sostituzioni, procederà alla nuova nomina come previsto dall'articolo 14 (quattordici) del presente statuto.

Alle sostituzioni si provvede entro i tre mesi successivi dall'evento che le hanno rese necessarie.

I componenti del consiglio di amministrazione terminano comunque il loro mandato quadriennale anche quando decada, per le cause statutariamente previste all'articolo 3 (tre), paragrafo B, il loro rapporto di lavoro con le aziende di appartenenza.

I componenti del consiglio d'amministrazione hanno diritto:

- il presidente: ad un'indennità di rappresentanza.
- il vicepresidente: ad una indennità di rappresentanza per il periodo di sostituzione presidenziale; come membro del consiglio per il resto
- il segretario: indennità di carica per il lavoro svolto
- i membri del consiglio direttivo: gettone di presenza per ogni seduta consiliare.

L'ammontare di ogni singola spettanza sopra specificata, viene deliberata dal consiglio di amministrazione sulla base dei risultati economici dell'esercizio precedente non appena questi si è chiuso.

Tutti i componenti del consiglio direttivo hanno comunque diritto al godimento del massimo trattamento assistenziale previsto dal regolamento per sé e per il proprio nucleo familiare assistito.

Articolo 16

Il segretario ha l'obbligo di redigere e tenere i verbali delle sedute consiliari e di dare esecuzione ai deliberati del consiglio direttivo.

In caso di sua assenza od impedimento temporaneo, il presidente lo sostituisce con altro consigliere che ne subentra a tutti gli effetti di diritto dovere per il periodo della sostituzione.

Articolo 17

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno: il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo successivo deve ratificare il rendiconto dell'anno precedente ed approvare il preventivo dell'anno in corso, provvedendo poi a sottoporli immediatamente all'esame dei sindaci revisori e alla contemporanea affissione, per trenta giorni, all'albo della sede sociale. Durante tale periodo, ogni socio ha diritto di prendere visione e spiegazione dei bilanci presso l'ufficio di segreteria.

E' tassativamente vietata la ripartizione tra i soci di eventuali utili di esercizio.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'osservanza statutaria: ove, per comprovata forza maggiore, si incorra in momentanea inadempienza statutaria, il consiglio direttivo provvederà a relazionarne le cause all'assemblea immediatamente successiva all'avvenuta inadempienza, che provvederà, per competenza di valutazione di gestione, ad esprimersi approvando e ratificando l'evento come straordinario o respingendo l'inadempienza.

In tal caso gli effetti prodotti dall'inadempienza dovranno essere considerati nulli e rimossi.

Il consiglio provvede inoltre a:

- alla gestione della regolamentazione delle prestazioni,
- al funzionamento della C.M.I., gestendo l'aspetto legale, economico e fiscale della vita societaria in piena autonomia decisionale, rispondendone, solo sotto l'aspetto politico, direttamente all'assemblea dei soci;
- a predisporre gli atti necessari alla nomina del successivo consiglio di amministrazione nella imminenza della scadenza del quadriennio in cui resta in carica;
- a convocare l'assemblea generale dei soci.

Articolo 19

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri: le deliberazioni prese sono valide con la presenza di almeno sette dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: a parità di voti prevale il parere di voto espresso dal presidente.

Devono riportare l'approvazione di almeno tre quarti dei votanti le deliberazioni relative alle ammissioni dei soci previste all'articolo 3 (tre) ed alla radiazione.

Non potranno partecipare alla discussione ed al voto quei consiglieri che abbiano un qualche interesse personale sull'argomento oggetto di discussione e di voto.

Articolo 20

In casi urgenti, qualora il presidente, od in sua assenza i vicepresidenti, lo ritengano opportuno, potranno essere prese singole deliberazioni anche ritirando per iscritto il voto dei membri del consiglio di amministrazione.

Articolo 21

Le comunicazioni di carattere generale del consiglio di amministrazione dirette ai soci, sono eseguite mediante avvisi da affiggersi presso la bacheca sociale della C.M.I., nelle portinerie delle società di appartenenza e/o pubblicate su volantini che saranno distribuiti ai soci a cura della C.M.I. stessa.

Articolo 22

Entro il mese precedente la scadenza del quadriennio in carica, il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea generale dei soci.

Questo nominerà la commissione elettorale che provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Articolo 23

Come previsto dall'articolo 22 (ventidue), la commissione elettorale viene eletta direttamente dall'assemblea dei soci: essa è composta di sette membri scelti liberamente tra i soci.

Essa provvede a:

- redigere la lista dei candidati per il consiglio di amministrazione e per il collegio dei sindaci revisori tenendo presente la libera eleggibilità di ogni socio alle cariche sociali del sodalizio;
- approntare le schede ed il materiale per le votazioni;
- stabilire il numero e l'ubicazione dei seggi;
- sovrintendere, controllare e convalidare le operazioni di voto verificando lo stato di diritto dei votanti (condizione unica essere soci in regola con il pagamento delle quote sociali);
- proclamare gli eletti
- redigere appositi verbali relativi a tutte le operazioni elettorali.

Le operazioni di voto avranno luogo entro trenta giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea generale dei soci, che la commissione elettorale indice con un preavviso di almeno quindici giorni.

Gli elenchi dei candidati dovranno essere in duplice lista:

- una per il consiglio di amministrazione e l'altra per il collegio dei sindaci revisori, così come doppia dovrà essere la scheda elettorale.
- una per il consiglio di amministrazione l'altra per il collegio dei sindaci revisori

Gli elenchi dei candidati dovranno essere esposti almeno dieci giorni prima della votazione nell'albo della C.M.I.

Sulla scheda di votazione, gli elettori dovranno esprimere le loro preferenze a fianco dei nominativi prescelti per ciascuno dei due organismi.

I membri delle R.S.U. esentati ed i membri della commissione elettorale non potranno essere candidati.

La lista dei candidati al consiglio di amministrazione non potrà contenere più di tredici candidati.

Le schede di votazione saranno viste dal seggio.

Possono votare per il consiglio di amministrazione solo i soci.

Le elezioni avverranno con voto segreto e diretto.

Ciascun socio potrà votare un numero di candidati non superiore a otto: potranno essere votati anche nominativi non indicati sulla scheda: nel tal caso sarà sufficiente scrivere il o i nominativi nell'apposito spazio.

Il numero delle preferenze espresse, non potranno comunque essere superiori ad otto.

Per le elezioni del collegio dei sindaci revisori, tenendo presente che per tale organismo la votazione è aperta anche ai soci pensionati, si precisa che il numero dei candidati non potrà essere superiore a cinque, e le preferenze espresse non dovranno essere più di tre ferme restando tutte le altre modalità di votazione.

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze fino al raggiungimento del numero dei candidati da eleggere.

Il nuovo consiglio di amministrazione si riunirà su convocazione della commissione elettorale entro dieci giorni dall'avvenuta votazione.

Articolo 24

L'assemblea generale viene convocata dal consiglio di amministrazione entro il 30 Giugno di ogni anno in via ordinaria, ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo reputi opportuno, in via straordinaria.

Il consiglio ha poi l'obbligo di convocare l'assemblea straordinaria quando la quinta parte degli associati ne faccia motivata richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In tal caso l'assemblea deve essere convocata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 25

E' di esclusiva competenza dell'assemblea generale:

- l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale ed il preventivo;
- l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- lo scioglimento della C.M.I.;
- la discussione e la conseguente deliberazione su argomenti che il consiglio di amministrazione reputa opportuno, per loro particolare importanza, sottoporre al voto dell'assemblea;
- la nomina di un presidente, che coordina e presiede la riunione e di un segretario, che provvede a redigere il verbale, da scegliersi tra i presenti.

La convocazione dell'assemblea ha luogo mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi all'albo della C.M.I. ed alle portinerie almeno quindici giorni prima di quello fissato.

Articolo 26

Le adunanze dei soci in assemblea sono valide:

- A) - in prima convocazione quando siano presenti un terzo degli associati;
- B) - in seconda convocazione, mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti;**
- C) - per deliberare lo scioglimento della C.M.I. è necessaria la presenza di almeno due terzi degli iscritti.

Nell'assemblea generale ogni socio ha diritto ad un voto: in casi ritenuti particolarmente importanti, il consiglio di amministrazione si riserva la facoltà di acquisire pareri o voti dai soci nelle forme, nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni.

Articolo 27

L'assemblea generale delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione e su quelli proposti per iscritto da almeno venti soci e pervenuti al consiglio almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione.

Articolo 28

Il collegio dei sindaci revisori è composto di tre membri eletti dai soci e dai soci pensionati.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I componenti del collegio dei sindaci revisori godono di compenso di gettone di presenza (come per un membro del consiglio) per ogni riunione consiliare e per ogni loro intervento presso la C.M.I.

Restano uguali a quelle del consiglio di amministrazione le modalità di determinazione dell'importo di tale gettone.

Tutti i componenti del collegio dei sindaci revisori hanno comunque diritto al massimo trattamento assistenziale previsto dal regolamento per sé e per il proprio nucleo familiare assistito.

Articolo 29

I sindaci revisori esaminano il rendiconto consuntivo ed il preventivo, i libri ed i documenti contabili, e riferiscono all'assemblea sull'esito delle verifiche fatte mediante relazione scritta. Debbono effettuare le verifiche almeno ogni trimestre.

Hanno facoltà di effettuare controlli senza alcun preavviso.

Partecipano di diritto, con competenza consultiva, all'attività consigliare.

Articolo 30

I soci cessano a tutti gli effetti di far parte della C.M.I.:

- per recesso
- per cessazione del rapporto di lavoro con le aziende di appartenenza non dovuto a cause di risoluzione forzata ma a scelte personali di diversificazione;
- per radiazione
- per decesso.

La radiazione dei soci può avvenire, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, nel caso di tentata o effettuata frode ai danni della C.M.I., o di inosservanza alle norme dello statuto e del regolamento.

I soci radiati non possono vantare alcuna pretesa sul patrimonio sociale.

Articolo 31

La C.M.I. si avvale di locali propri situati in Piombino, via Giovanni Pascoli 2.

Per l'espletamento della propria attività amministrativa utilizza personale proprio (attualmente 2 dipendenti) e personale il cui costo è coperto da contributi aggiuntivi elargiti dalla azienda rispetto a quanto previsto dall'articolo 12 (dodici) dello statuto (attualmente un dipendente).

Articolo 32

I soci e i soci pensionati sono parificati per ogni articolo e per ogni norma del presente statuto sia nei diritti sia nei doveri.

Articolo33

Norme finali: - per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento di base alla normativa vigente in campo civilistico, ripresa dal decreto legislativo 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché ai disposti della legge 266/91 e della legge 398/91.

Firmato: